

#### Art. 24

(Durata in carica del Consiglio Direttivo)

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Dopo la scadenza dell'Assemblea o la decadenza per revoca del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Consiglio rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

#### Art. 25

(Decadenza dalle cariche esecutive)

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e votata a maggioranza dai componenti l'Assemblea.

La proposta di revoca è portata in discussione entro 30 giorni dalla presentazione.

Il Presidente o i singoli componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni o per la perdita dei requisiti di eleggibilità.

Le dimissioni hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate; la pronuncia di decadenza per la perdita dei requisiti di eleggibilità è attribuita alla competenza dell'Assemblea.

La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente o di un numero di membri del Consiglio direttivo superiore alla metà, comportano al decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

#### Art. 26

(Collegio dei revisori dei conti)

L'Assemblea nomina tra i propri membri non facenti parte del Consiglio Direttivo cui si riferisce il conto, i Revisori dei Conti in numero di tre, di cui uno per la minoranza.

Il Collegio dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce alla Assemblea con la relazione annuale di presentazione del Conto consuntivo.

La decadenza dalla carica di componente l'Assemblea o la elezione a Membro del Consiglio direttivo comportano automaticamente la decadenza da componente del Collegio dei Revisori.